



## **PROTOCOLLO DI INTESA**

**TRA**

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO**

**E**

**LEGA NAVALE ITALIANA**

## **PROTOCOLLO D'INTESA**

### **TRA**

**L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro** (nel seguito denominata UNIBA), con sede legale in Bari, Piazza Umberto I, n. 1 (Codice Fiscale n. 80002170720), rappresentata dal Rettore *pro tempore* Prof. Stefano Bronzini, domiciliato per la carica presso la suindicata sede, di seguito congiuntamente le Parti o singolarmente la Parte,

### **E**

**LEGA NAVALE ITALIANA** (nel seguito denominata L.N.I.), con sede e domicilio in Roma, Via Guidubaldo del Monte n. 54, Codice Fiscale e Partita IVA n. 01078730585, agli effetti del presente atto rappresentata dal Presidente Nazionale, Amm.Sq.(r) Donato MARZANO, domiciliato per la carica presso la sede della LNI.

### **VISTI**

- l'art. 15 della L. n. 241/1990, "Accordi di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni";
- il D.Lgs. n. 66/2010, "Codice dell'Ordinamento Militare";
- il D.P.R. n. 90/2010, "Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare";
- l'art. 53 D.Lgs. n. 165/2001, normativa tesa a disciplinare la materia dei c.d. «incarichi extraprofessionali nel pubblico impiego»;
- la L. n. 448/2001, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", relativamente alla disciplina sull'istituzione di organismi collegiali;
- il D.Lgs. n. 81/2008, concernente le disposizioni "in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- il D.L. n. 78/2010 convertito con L. n. 122/2010, "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" relativamente alle modalità di rimborso delle spese di organismi collegiali;
- la Circolare della P.C.M., recante la disciplina della "Cooperazione tra amministrazioni pubbliche (cooperazione pubblico-pubblico), ed in particolare gli accordi ex art. 15 della L. n. 241/1990 (foglio prot. n. UBR 0006598 del 09 marzo 2010";
- il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, alla libera circolazione di tali dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- il Parere del Consiglio di Stato (Sezione III, n. 324/2012);
- lo Statuto dell'Università degli Studi di Bari, emanato con D.R. n. 3177 del 30 settembre 2021 rettificato con DR 3235 del 4 ottobre 2021. In vigore dal 30 ottobre 2021;
- lo Statuto della L.N.I. approvato con Decreto Interministeriale del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, in data 21 maggio 2012;
- il D.M. n. 270/2004, recante modifiche al regolamento recante "Norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei", approvato con decreto del Ministero dell'Università e

della Ricerca scientifica e tecnologica n. 509/1999 (in particolare l'art. 10 comma 5 lettera d);

- il Protocollo d'intesa tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Lega Navale Italiana, siglato 16.07.2021

### **PREMESSO CHE**

- la L.N.I., fondata a La Spezia nell'anno 1897 e diventata Ente Morale con Regio Decreto del 28 febbraio 1907, n. XLVIII, è un'Associazione apolitica, senza finalità di lucro e Ente Pubblico non economico preposto a servizi di pubblico interesse a norma della Legge 20 marzo 1975, n. 70, che opera sotto la vigilanza dei Ministeri della Difesa e delle Infrastrutture e Trasporti.
- la L.N.I. si ispira ai principi dell'associativismo, sanciti dalla Legge 7 dicembre 2000 n. 383, al fine di svolgere attività di promozione e utilità sociale a norma dell'art. 2 della stessa Legge; riunisce in Associazione cittadini che volontariamente operano per diffondere nel popolo italiano, in particolare tra i giovani, l'amore per il mare, la cultura dell'ambiente e la conoscenza dei problemi marittimi, sviluppando iniziative promozionali, culturali, sportive, ambientaliste e naturalistiche idonee al conseguimento degli scopi statutari.
- La L.N.I. promuove e sostiene la pratica del diporto e delle altre attività nautiche e sviluppa corsi di formazione, di concerto con le Amministrazioni pubbliche e le Federazioni sportive del CONI concorrendo all'insegnamento della cultura nautica, ai sensi del Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171;
- la L.N.I. può contare su circa 50.000 Soci iscritti, su un complesso di 80 Basi Nautiche, e su oltre 240 Strutture Periferiche fra Sezioni e Delegazioni presenti su tutto il territorio nazionale, che rappresentano lo strumento attraverso il quale persegue le sue finalità.
- UNIBA persegue, quali fini primari, la ricerca e la formazione per lo sviluppo di un sapere critico, aperto al dialogo e all'interazione tra le culture, nel rispetto della libertà di ricerca e di insegnamento, della sostenibilità e della valorizzazione del merito.
- UNIBA promuove la diffusione di una cultura fondata sui valori universali del rispetto della persona, dei diritti umani, della pace, della salvaguardia dell'ambiente e della solidarietà.
- UNIBA, nell'ambito della propria finalità di Terza Missione, favorisce le attività culturali, ricreative e sociali di tutte le componenti e promuove la diffusione e il potenziamento della pratica sportiva, avvalendosi del Comitato per lo Sport Universitario, di Medicina dello Sport e di altre Associazioni Sportive, istituiti e riconosciuti secondo le forme e le modalità previste dalla legislazione vigente.
- UNIBA favorisce il contributo dei singoli a libere forme associative e riconosce il valore del volontariato e del terzo settore.

### **CONSIDERATO CHE**

L.N.I. e UNIBA convengono sul ruolo centrale svolto dal mare nello sviluppo del sistema paese e sulla necessità di migliorare nell'opinione pubblica la consapevolezza dell'importanza della dimensione marittima per la prosperità e la sicurezza nazionale; convengono altresì su come il contrasto all'inquinamento delle acque, con particolare riferimento a quello da micro e macroplastiche, e la tutela ambientale marittima in genere, rappresentino una priorità per l'Italia.

L.N.I. e UNIBA condividono la necessità di promozione della “cultura del mare” verso l’opinione pubblica e convengono sull’opportunità di fornire il proprio contributo allo sviluppo di una politica di informazione e formazione mirata ad una vera e propria rivalutazione del ruolo della dimensione marittima.

In tale ambito, L.N.I. e UNIBA sono concordi sull’opportunità di instaurare rapporti di collaborazione nelle diverse aree di comune interesse nonché di realizzare potenziali partenariati strategici nei campi della ricerca, dell’innovazione e della sperimentazione, della formazione, dell’istruzione, della pratica degli sport marittimi, del diritto e della cultura del mare, della marittimità e della sicurezza marittima, dell’ambiente fisico e della sua dinamica, della biodiversità e della sua tutela, della salvaguardia del patrimonio marittimo e della diffusione degli sport nautici.

La L.N.I. in particolare, nell’ambito delle proprie competenze ed attività, intravede nella cooperazione con il mondo universitario un’opportunità di crescita umana e professionale nonché la base essenziale per una sempre maggiore integrazione, all’interno del sistema paese, tra società civile e associativismo.

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 - Premesse**

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

### **Art. 2 - Oggetto**

L.N.I. e UNIBA e loro rispettive articolazioni, nell’ambito dei compiti e delle funzioni attribuite loro dalle leggi vigenti, concordano di realizzare una collaborazione didattica scientifica su temi di interesse comune con particolare riferimento all’ambito marittimo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: storia e cultura del mare e della marittimità, sicurezza marittima, tutela e salvaguardia del patrimonio marino e marittimo, sistema osservazionale dell’ambiente marino, diffusione degli sport nautici).

### **Art.3 - Tematiche d' interesse**

La collaborazione fra UNIBA e la L.N.I. si incentrerà prioritariamente sulle seguenti azioni tematiche:

1. sviluppo ed attività di ricerca, progetti od iniziative legati alle esigenze di UNIBA e della L.N.I. nell’ambiente marino e marittimo, riconosciuto quale aspetto imprescindibile culturale, sociale, geopolitico e di sicurezza dell’Italia dal quale dipende la prosperità e del successo economico nazionale ed europeo;
2. organizzazione e sviluppo di progetti formativi, di *citizen science*, di workshop, di seminari, di master congiunti, di corsi di formazione e di *lectio magistralis* di alti rappresentanti delle Parti su tematiche di interesse
3. produzione di pubblicazioni e documenti congiunti su riviste specializzate e di settore;
4. iniziative di tirocinio pratico e *stage* a favore di studenti o di dipendenti delle Parti che avranno come oggetto l’acquisizione nella pratica della conoscenza di realtà a connotazione marittima.

5. sviluppo di attività e progetti aventi ad oggetto l'approfondimento di tematiche di interesse storico, con particolare riferimento agli avvenimenti dei conflitti mondiali, incluso il recupero e la pubblicazione del materiale documentario presente presso l'archivio del Centro Studi e Tradizioni Nautiche della L.N.I. e la divulgazione dei risultati dell'attività attraverso attività divulgative, formative e anche attraverso sistemi multimediali e di rete;
6. sviluppo di partenariati strategici in progetti ed attività di ricerca per l'avvicinamento dei giovani alla cultura del mare, della tutela ambientale e della marittimità in generale. Sviluppo di progetti di ricerca nel settore ambientale, anche avvalendosi delle capacità di monitoraggio ambientale che la L.N.I. può assicurare avvalendosi della diffusione capillare dei propri soci lungo le coste nazionali, con particolare riferimento al basso Adriatico, al Golfo di Taranto ed all'alto Ionio.
7. coinvolgimento del mondo giovanile studentesco nella pratica degli sport nautici e nella partecipazione ad iniziative di volontariato ambientale e di nautica solidale, anche attraverso l'istituzione presso l'Ateneo di una Delegazione Universitaria della L.N.I. che incentivi le collaborazioni nel campo delle discipline nautiche.

#### **Art. 4 - Obblighi delle Parti**

Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente Protocollo, a concordare con l'altra, le attività da sviluppare e svolgere ed a favorire lo svolgimento di eventi congiunti. A tale scopo saranno redatte delle "schede di progetto" approvate dai competenti organi di entrambe, contenenti le modalità esecutive, i contributi delle singole parti, eventuale individuazione e suddivisione delle responsabilità.

In particolare, su base di non interferenza con le attività prioritarie e i compiti istituzionali, L.N.I. si impegna a mettere a disposizione le proprie strutture e professionalità, nonché informazioni di specifico interesse per la formulazione di proposte di progetto congiunte e per la realizzazione delle relative attività. La presente attività di collaborazione dovrà avvenire nel quadro delle disposizioni amministrative di ciascuna Parte e nel limite delle proprie disponibilità finanziarie.

Ciascuna Parte provvederà al pagamento delle competenze stipendiali del proprio personale.

#### **Art. 5 - Regole di comportamento presso la sede dell'altra Parte**

Il personale di ciascuna delle Parti, che eventualmente si dovesse recare presso la sede dell'altra Parte per lo svolgimento delle citate attività, sarà tenuto ad uniformarsi alle norme comportamentali, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante, nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso, anche con riguardo al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni.

In particolare, lo stesso personale potrà essere edotto, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti ivi vigenti e potrà essere chiamato a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà, per motivi di organizzazione interna, di dovere effettuare e dovrà scrupolosamente attenersi.

#### **Art. 6 - Attività mediatica**

Ogni attività mediatica, di comunicazione, diffusione o promozione di notizie aventi ad oggetto il presente Protocollo, ovvero connesse e/o conseguenti all'esecuzione dello stesso, prima di essere effettuata, dovrà essere concordata tra le Parti. Tali attività saranno volte, in particolare,

a favorire reciprocamente la promozione dell'immagine e dell'impegno profuso dalle Parti, in aderenza ai rispettivi programmi di comunicazione. A tal fine le Parti s'impegnano a designare e comunicare alla controparte i nomi dei propri referenti per le attività di comunicazione. Le Parti, inoltre, esprimono il proprio assenso alla divulgazione del presente Protocollo attraverso i canali di comunicazione istituzionale.

#### **Art. 7- Responsabilità civile**

Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni, salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra Parte. In quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

#### **Art. 8 - Copertura assicurativa**

Ciascun Ente provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in virtù del presente Protocollo, potrà essere chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

È in ogni caso esclusa ogni previsione di copertura assicurativa da parte dei contraenti per eventuali danni e/o infortuni a terzi derivanti dalle condotte colpose dei propri dipendenti.

#### **Art. 9- Riservatezza**

Le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati dell'attività, oggetto del presente Protocollo, di cui siano venuti in qualsiasi modo a conoscenza.

#### **Art. 10 - Trattamento dei dati**

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Protocollo, vengano trattati esclusivamente per le finalità del Protocollo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i rispettivi fini istituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e successivi decreti di adeguamento della normativa nazionale.

Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

#### **Art. 11 - Salvaguardia dei compiti istituzionali**

Le Parti forniscono le prestazioni di cui al presente Protocollo in conformità delle leggi e delle normative vigenti e sulla base delle procedure, delle informazioni tecniche fornite dall'altra Parte e/o, se istituito, sulla base delle indicazioni del Comitato Tecnico – Scientifico di cui all'art. 13, impiegando le strutture, le attrezzature ed il personale necessari, compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali che rivestono comunque carattere di priorità. Qualora l'attività derivante dal presente Protocollo possa, anche solo potenzialmente, comportare occasione di impegno non compatibile con i compiti istituzionali o le risorse

finanziarie delle Parti contraenti, le medesime si riservano il diritto di recedere, per giusta causa, dandone comunicazione a mezzo PEC.

Le indicazioni di cui al presente articolo sono da ritenersi valide anche per gli eventuali Accordi attuativi discendenti.

#### **Art. 12 - Referenti per l'attuazione del Protocollo**

La corretta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Protocollo sarà assicurata da un Referente nominato da ciascuna Parte.

Il Referente del Protocollo per UNIBA è individuato nella persona del Rettore *pro tempore* o da Suo delegato.

Il Referente del Protocollo per LNI è individuato nel Presidente *pro tempore* o da Suo delegato.

#### **Art. 13 - Comitato Tecnico – Scientifico**

Le Parti convengono di procedere all'istituzione di un Comitato Tecnico – Scientifico composto da 4 membri, di cui due nominati da L.N.I. e due nominati da UNIBA, coadiuvato da eventuali ulteriori collaboratori in caso di tematiche di interesse specifico.

Il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno per discutere e definire le attività disciplinate dal presente Protocollo ed eventuali ulteriori attività che ad esso possono essere ricondotte così come eventuali varianti allo stesso che si dovessero rendere necessarie, stilando un programma di massima delle attività da compiere nel corso dell'anno.

Il Comitato viene convocato su richiesta di una della Parti, sentito il parere dei Referenti, che concorderanno la data e i temi da trattare indicando, di volta in volta, i membri che ne faranno parte in base agli argomenti da affrontare. Il Comitato Tecnico – Scientifico è istituito anche al fine di promuovere e controllare l'attuazione del Protocollo, altresì mediante l'attivazione di appositi Tavoli tecnici. Esso riveste carattere tecnico ad elevata specializzazione e non comporta oneri diversi dal mero rimborso spese a carico rispettivamente di ciascun Ente.

#### **Art. 14 - Durata e recesso**

Il presente Protocollo ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso, ed è rinnovabile in seguito ad un Protocollo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa valutazione degli organi competenti di ciascuna parte.

Entrambe le Parti si riservano comunque, per sopravvenute necessità istituzionali, di recedere unilateralmente dandone conoscenza all'altra Parte con preavviso scritto di almeno 30 giorni.

E' fatta salva la conclusione delle attività in essere al momento della conclusione o del recesso.

Nel caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito degli Atti esecutivi di cui all'art. 4 dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso Protocollo scritto tra le Parti.

#### **Art. 15 - Modifiche al Protocollo**

Le Parti potranno apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche al Protocollo per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse, ferme restando le disposizioni di cui al precedente articolo 4.

#### **Art. 16 - Divieto di cessione**

Il presente Protocollo non potrà essere ceduto né totalmente né parzialmente a pena di nullità.

### **Art. 17 – Risoluzione**

Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto del presente Protocollo, lo stesso potrà essere risolto su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da esso derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto.

### **Art. 18 - Oneri finanziari e Costi**

Dall'esecuzione del presente Protocollo non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio della L.N.I. e di UNIBA, per gli esercizi finanziari di riferimento. Le Parti sosterranno, ciascuna per quanto di pertinenza, i relativi oneri, nell'ambito delle risorse organizzative, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e nel rispetto del principio di equità economica e di pariteticità delle prestazioni.

### **Art. 19 - Legge applicabile e Foro competente**

Il presente Protocollo è disciplinato e regolato dalle Leggi dello Stato Italiano. Per qualunque controversia, diretta o indiretta, che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del presente Protocollo, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

### **Art. 20 - Registrazione ed eventuali oneri fiscali**

Il presente Protocollo è firmato digitalmente dalle Parti secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 2bis, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso a cura della Parte interessata, secondo la normativa che la riguarda. L'imposta di bollo viene assolta in modalità virtuale, per la quota di propria spettanza, dalla Lega Navale Italiana e dall'Università degli Studi di Bari.

## **LETTO, APPROVATO E FIRMATO DIGITALMENTE**

Per l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro  
Il Magnifico Rettore  
Prof. Stefano BRONZINI

Per la Lega Navale  
Il Presidente  
Amm.Sq. (r) Donato MARZANO